

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1586

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

(V. Stampato Camera n. 3100)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 ottobre 1993

Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 1993

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993,
n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione
delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione
di società per azioni

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge	»	4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.

Decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1993.

Accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare le procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche in caso di fusione e di scissione realizzate da società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ferme restando le altre deroghe previste dalla legge, il termine di due mesi previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a un mese per le operazioni di fusione e scissione poste in essere da società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 dello stesso codice, da cui risultino società parimenti controllate.

Articolo 2.

1. La scissione, anche parziale, di società interamente possedute dallo Stato e da cui risultino società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile è attuata nonostante l'opposizione dei creditori. Ove il tribunale disponda la prestazione da parte della società di idonea garanzia, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - CONSO - SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO